

CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER BENEFICIARI DI MOBILITÀ O DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

Soggetti:

Il contratto di **apprendistato professionalizzante**, il c.d. apprendistato di secondo livello, si può rivolgere ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione senza alcun limite di età.

Incentivi:

Apprendistato professionalizzante

Secondo quanto sancito dall' art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2015, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e' possibile assumere in apprendistato professionalizzante, **senza limiti di età**, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione.

Per beneficiari **di indennità di mobilità** (circolare n.128/2012):

- Non vi è una maggior riduzione dell'aliquota per le aziende con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9.
- Non trova applicazione la contribuzione di finanziamento NASpI.
- Non si applicano agevolazioni con scopo di promozione occupazione giovanile.
- Esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.
- Viene previsto un incentivo economico a favore del datore di lavoro in misura pari al 50% della indennità di mobilità spettante al lavoratore per il periodo residuo di fruizione.
- Le agevolazioni possono essere effettuate sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità; valgono quindi sia per le assunzioni operate entro il 31/12/2016, sia per quelle successive.

In sintesi, le aliquote contributive in vigore – per i **beneficiari di indennità di mobilità** - sono le seguenti:

	Carico azienda***	Carico apprendista***
Primi 18 mesi	10%	5,84%
Dal 19° mese	Contribuzione piena	5,84%
Termine del periodo formativo	Contribuzione piena	Contribuzione piena

***In caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali (anche fondi di solidarietà), la misura della contribuzione è incrementata in conseguenza dell'aumento contributivo a titolo di Cigo-Cigs o di finanziamento fondo di solidarietà.

Per beneficiari **di trattamento di disoccupazione**:

- I lavoratori interessati sono quelli beneficiari di: NASpI, Aspi e MiniAspi, indennità speciale di disoccupazione edile, DIS-COLL.
- L'assunzione agevolata si applica ai lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione, quindi anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorchè non l'abbiano percepita.
- Non è previsto alcun **incentivo economico** per assunzione in apprendistato professionalizzante di soggetti percettori di indennità di disoccupazione.

Le aliquote contributive in vigore – per i **beneficiari di trattamento di disoccupazione** - sono le seguenti:

Imprese con meno di 9 dipendenti		
	Carico azienda	Carico apprendista
- Primo anno	3,11%	5,84%

	-Secondo anno	4,61%	5,84%
	-Terzo anno	11,61%	5,84%
	Termine del periodo formativo	Contribuzione piena	Contribuzione piena
	Imprese con più di 9 dipendenti		
	Primi 36 mesi	11,61%	5,84%
	Termine del periodo formativo	Contribuzione piena	Contribuzione piena
<p>In caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali (anche fondi di solidarietà), la misura della contribuzione è incrementata in conseguenza dell'aumento contributivo a titolo di Cigo-Cigs o di finanziamento fondo di solidarietà</p>			
Note:	<p>Secondo quanto ribadito dall'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il contratto di apprendistato attivato in favore di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione, la formazione di base e trasversale risulta "ultronea per quei soggetti che abbiano già acquisito le citate nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative"</p>		
Documentazione:	<p>Circolare Inps n. 108/2018 Messaggio Inps n. 2243/2017 Circolare Inps n. 128/2012; Circolare Inail n. 27/2013; Circolari Ministero del Lavoro n. 5/2013 e n. 35/2013; D.lgs. n. 81/2015; Interpello MLPS n. 5/2017</p>		